



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1858/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 2174/TFNSVE/2025-2026

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Gino Scaccia - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 27 aprile 2026 la seguente

### DECISIONE

Sul procedimento 2174/TFNSVE/2025-2026, 2174 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. FAVARO 1948 (matricola 57917) contro la società A.S.D. PORTOGRUARO CALCIO (matricola 938350) avverso il mancato pagamento del Premio di Formazione Tecnica relativo ai calciatori SAMBO TOMMASO (matricola 6798808) e LONGATO LUDOVICO (matricola 3995325)

In data 27 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società A.S.D. FAVARO 1948 (matricola 57917) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la A.S.D. PORTOGRUARO CALCIO (matricola 938350) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori SAMBO TOMMASO (matricola 6798808) e LONGATO LUDOVICO (matricola 3995325).

Il premio è stato quantificato nel ricorso in euro 273,00 (duecentosettantatre/00) – rispettivamente: in euro 90,00 quanto al Sambo; in euro 183,00 quanto al Longato – come da attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e allegate in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società A.S.D. PORTOGRUARO CALCIO (matricola 938350) tenuta alla corresponsione, in favore della società A.S.D. FAVARO 1948 (matricola 57917), del premio di formazione tecnica, relativamente ai calciatori SAMBO TOMMASO (matricola 6798808) e LONGATO LUDOVICO (matricola 3995325), nella misura complessiva di euro 273,00 (duecentosettantatre/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai